|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403 **sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 25 del 31/08/2023

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc144392096)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc144392097)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc144392098)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc144392099)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 3](#_Toc144392100)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

**MINUTO DI RACCOGLIMENTO**

**Preso atto delle indicazioni emanate dal Presidente del CONI, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana, compresi anticipi e posticipi, in memoria delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto la scorsa notte a Brandizzo.**

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**SOCIETA’ INATTIVE**

Le sottonotate società hanno comunicato l’inattività a partire dalla stagione sportiva 2023/2024

**Matr. 700.614 S.S.D. CALCIO PIANELLO VALLESINA Monte Roberto (AN)**

**Matr. 955.652 A.S.D. BOCCIOFILA MONTEFANESE Montefano (MC)**

**Matr. 947.199 A.S.D. CORRIDONIA FOOTBALL CLUB Corridonia (MC)**

**Matr. 947.650 C.S.D. VIRTUS TEAM SOC.COOP. Fabriano (AN)**

Visto l’art.16 commi 1) e 2) N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta Società sono svincolati d’autorità dalla data del presente comunicato ufficiale.

**AFFILIAZIONI**

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti domande:

**Matr. 962238 A.S.D. EQUIPE CALCIO Civitanova Marche (MC)**

**Matr. 962247 INSIEME PER TE A.S.D. Tolentino (MC)**

**Matr. 962237 A.S.D. AMATORI PORTO POTENZA Potenza Picena (MC)**

**Matr. 962239 A.S.D. PIEDIRIPA C5 Macerata**

**ANNULLAMENTO TESSERAMENTI ANNUALI**

Viste le richieste di annullamento presentate dagli esercenti attività genitoriale ed il consenso delle società di appartenenza, considerato che non è ancora iniziata l’attività riservata alla categoria di appartenenza, si procede all’annullamento dei seguenti tesseramenti annuali ai sensi delle vigenti disposizioni federali:

**GREGORI LUCIA nata 08.05.2009 A.S.D. POLISPORTIVA BOCA S.E.M.**

**PERELLA NICOLA nato 05.08.2008 G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.**

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori al seguente calciatore:

**ENRICONI GRETA nata 05.08.2008 A.P.D. LF JESINA FEMMINILE**

**LIBERATI LUCREZIA nata 22.02.2008 A.P.D. LF JESINA FEMMINILE**

**PIERSANTELLI GIULIA nata 26.07.2008 A.P.D. LF JESINA FEMMINILE**

**MAGI FILIPPO nato 04.12.2007 A.S.D. GABICCE GRADARA**

**MONINA MARCO nato 19.07.2008 S.S.D. MONTEFANO CALCIO A R.L.**

**AUTORIZZAZIONE TORNEI**

Il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati Tornei organizzati dalle Società sportive, approvandone i regolamenti:

**TORNEI L.N.D..**

Denominazione Torneo: **1° MEMORIAL “ERMANNO FIOCCO”**

Periodo di svolgimento: 02.09.2023

Organizzazione: A.S.D. GLS DORICA AN.UR

Denominazione Torneo: **MEMORIAL “LUCIANO CICCONI”**

Periodo di svolgimento: 03.09.2023

Organizzazione: A.S.D. CALDAROLA G.N.C.

**TORNEI S.G.S.**

Denominazione Torneo: **2° TROFEO “CITTA’ DI URBINO”**

Periodo di svolgimento: 08.09 – 17.09.2023

Categoria: Allievi U17 – Allievi cadetti U16 – Giovanissimi U15 – Giovanissimi cadetti

U14

Carattere Provinciale

Organizzazione: A.S.D. LMV URBINO CALCIO

Denominazione Torneo: **32° MEMORIAL “MIRKO E SELENA”**

Periodo di svolgimento: 09.09.2023

Categoria: Esordienti 2° Anno

Carattere Provinciale

Organizzazione: A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO

Denominazione Torneo: **5° MEMORIAL “MICHELE MASSI” 3° TROFEO FLY3**

Periodo di svolgimento: 11.09 – 17.09.2023

Categoria: Pulcini misti

Carattere Provinciale

Organizzazione: U.S. CASTELFRETTESE A.S.D.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 23 – RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

**Decisione n. 4/TFT 2023/2024 relativa al**

**deferimento n. 2683/809 pfi 22-23** **PM/ps del 31 luglio 2023**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott. Valentina Pupo - Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 28 agosto 2023 a seguito del deferimento n. 2683/809 pfi 22-23 PM/ps del 31 luglio 2023 a carico del sig. LEON TICONA JACKSON JULIO e della Pol. D. VISMARA 2008 ha emesso la seguente decisione.

 **Il deferimento**

Con provvedimento del 31 luglio 2023 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

- il sig. **Julio Jackson Leon Ticona**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società Pol. D. Vismara 2008 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.2.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Pol. D. Vismara 2008, sottoscritto unitamente alla propria madre la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- la società **POL. D. Vismara 2008** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Julio Jackson Leon Ticona, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 1° agosto 2023 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti il rappresentante della Procura federale, avv. Fabrizio La Rocca ed il signor Luca Dominici, in rappresentanza della società POL. D. VISMARA 2008 per delega che è stata depositata in atti; non è comparso il calciatore deferito, pur ritualmente avvisato della convocazione.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza, richiamando la decisione n. 4 dell’anno 2023/2024 della Corte di Appello Federale che ha deciso una fattispecie identica a quella in esame.

La società deferita si è rimessa a giustizia, chiedendo l’applicazione della sanzione minima possibile.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto.

Infatti la documentazione allegata al deferimento prova che il calciatore ha commesso la violazione contestatagli di aver dichiarato (unitamente alla madre) in maniera contraria al vero di non essere stato mai tesserato.

Tale dichiarazione è stata smentita dalla comunicazione inviata in data 3 marzo 2023 alla Commissione minori della FIGC dalla Federacion Peruana de Futbol che ha attestato l’avvenuto tesseramento del calciatore presso la società Dep. Lima Sur.

Pertanto la violazione contestata sussiste e da ciò discende l’applicazione della sanzione della squalifica per 4 gare al calciatore deferito.

Per quanto riguarda la società, come stabilito dalla C.A.F. nella decisione richiamata dalla procura federale, non sussistendo esimenti, la AFC FERMO SSD A R.L. va sanzionata per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del codice di giustizia sportiva con applicazione della sanzione della ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

 **P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

* al sig. LEON TICONA JACKSON JULIO la squalifica per 4 (quattro) giornate;
* alla società POL. D. VISMARA 2008 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 agosto 2023.

 Il Relatore e Presidente

 Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 31 agosto 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Decisione n. 5/TFT 2023/2024 relativa al**

**deferimento n. 3386/870 pfi 22-23** **PM/ag del 7 agosto 2023**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott. Valentina Pupo - Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 28 agosto 2023 a seguito del deferimento n. 3386/870 pfi 22-23 PM/ps del 7 agosto 2023 a carico della società A.S.D. GIOVANE OFFAGNA S.B.A. ha emesso la seguente decisione.

 **Il deferimento**

Con provvedimento del 7 agosto 2023 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

- **1)** la società **A.S.D. Giovane Offagna S.B.A.** :

a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, durante il secondo tempo della gara Giovane Offagna – Atletico Conero del 25.3.2023 valevole per il girone D del campionato di Terza Categoria, colpito al volto con un pugno ed una bottiglia di vetro il presidente della A.S.D. Atletico Conero, sig. Marco Rosati, mentre lo stesso si trovava nella tribuna dell’impianto sportivo per assistere alla gara unitamente ai sostenitori della A.S.D. Atletico Conero.

Con provvedimento del 7 agosto 2023 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti il rappresentante della Procura federale, avv. Fabrizio La Rocca, ed il Presidente della società deferita, signor Alessandro Andreoli.

**Il patteggiamento**

Prima dello svolgimento dell’odierna udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la società deferita ha sottoposto al Collegio gli accordi di patteggiamento raggiunti con la Procura Federale, in merito ai quali

il Tribunale,

- lette le proposte di patteggiamento;

- ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1, CGS;

- esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata:

- per l’A.S.D. GIOVANE OFFAGNA S.B.A. 1 (uno) punto di penalizzazione ed ammenda di € 1.000,00 ( mille/00 ) diminuita ai sensi dell’art. 127 CGS, ad 1 (uno) punto di penalizzazione ed ammenda di € 670,00 (seicentosettanta/00),

risultando ritualmente formulate le proposte e ritenute congrue le sanzioni finali,

adotta il seguente provvedimento.

Il Tribunale,

- visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;

- rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

accoglie la richiesta di applicazione delle sanzioni formulata ex art. 127 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in applicazione dell’art. 127 C.g.s., la seguente sanzione:

- 1 (uno) punto di penalizzazione ed ammenda di € 670,00 (seicentosettanta/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 agosto 2023

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 31 agosto 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 11/09/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 31/08/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |